



SENT. N. 31/2026

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Giuseppe Vella, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso rubricato al n. **23614** del registro di segreteria, istruttoria n. **898/2022**, depositato in data 8 marzo 2024, con cui la Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, di voler fissare con proprio decreto nei confronti dell'agente contabile sig. Igor GIOSTRA, nato il 22.10.1964 a Fermo (AP) (c.f. GSTGRI64R22D542Y), in qualità di Presidente pro tempore e responsabile della riscossione proventi della Fondazione "Rete Lirica delle Marche" di cui il Comune di Ascoli Piceno è fondatore e socio sostenitore, un termine perentorio, decorrente dalla legale conoscenza dell'adottando decreto, per la presentazione al Comune di Ascoli Piceno dei conti giudiziali inerenti alla propria gestione per gli esercizi finanziari dal 2018 al 27.7.2021, disponendo contestualmente l'obbligo, a suo carico, di dare tempestiva notizia a codesta Ecc.ma Sezione Giurisdizionale dell'avvenuta presentazione dei conti medesimi.

Ciò, con la contestuale richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 141, comma 6, del decreto legislativo n.

	174/2016, nel caso di grave e ingiustificata omissione del deposito dei	
	conti entro il termine predetto.	
	VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;	
	ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;	
	VISTI gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia contabile;	
	UDITI nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2026, con l’assistenza	
	del Segretario dr.ssa Milena Posanzini, il rappresentante del Pubblico	
	Ministero nella persona del Dott. Giovanni Cirillo e, in difesa	
	dell’agente contabile, gli avvocati Giovanni Orciani e Angelini Mattei;	
	assenti agente contabile e l’Amministrazione.	
	FATTO e DIRITTO	
	1. Con il ricorso in epigrafe, la Procura Regionale ha formulato al	
	giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione	
	Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la	
	presentazione dei conti giudiziali sopra indicati.	
	Con decreto n. 48/2024 di questo Giudice, è stato fissato il termine per	
	la resa dei conti giudiziali sopra indicati.	
	La Fondazione “Rete Lirica delle Marche” ha trasmesso la relativa	
	documentazione, assunta al Prot. CORTE DEI CONTI -	
	SEZ_GIUR_MAR - SG_MAR - 0001718 del 23/09/2024.	
	2. In data 05.02.2026, acquisita dalla Sezione giurisdizionale al n.	
	116398, l’agente contabile sig. Igor Giostra, rappresentato e difeso dagli	
	avvocati Orciani e Simone Angelini Mattei, ha presentato memoria	
	difensiva con la quale chiede, in via principale, di accertare che non	
	risulta dimostrata in modo sufficiente la sussistenza del presupposto	
	2	

soggettivo e oggettivo della qualifica di “agente contabile per la riscossione proventi” in capo al convenuto. In via subordinata, ove si ritenga di assegnare un termine, che lo stesso sia congruo e, in via ulteriormente subordinata, che l’eventuale produzione documentale e ogni conseguente valutazione avvengano previa puntuale delimitazione dell’oggetto della resa e dei presupposti dell’obbligo.

3. Nella camera di consiglio odierna, il Pubblico ministero ha ribadito, con ampie e motivate argomentazioni giuridiche, come da verbale d’udienza, l’obbligo della fondazione a presentare il giudizio di conto. Il difensore Avv. Giovanni Orciani si rimette alla memoria agli atti e, su richiesta del giudice, precisa che l’agente contabile ha depositato la documentazione a sua disposizione.

4. Dalla disamina degli atti tale documentazione risultata presentata.

5. Pertanto, per evidenti ragioni di economia processuale, tenuto conto anche di quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez, I, 21 marzo 2005, n. 6071), unitamente a quanto statuito da questa Sezione secondo la quale il giudizio per resa di conto “....seppur caratterizzato da tale strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, nondimeno tale procedimento ha natura giurisdizionale, la quale è ritraibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che, in particolare, determinano la sua definizione mediante la pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica (art. 144 c.g.c.). Tale forma di definizione del giudizio per resa di conto, alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 141 e ss. del c.g.c., non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico andrà

	<i>ad assumere, in quanto dalla lettura dell'art. 144 non possono ricavarsi</i>	
	<i>eventuali differenziazioni (in termini di definizione del giudizio) tra un decreto</i>	
	<i>che accolga il ricorso ovvero lo rigetti.” (cfr. Sez. giurisdiz. Marche, 31</i>	
	<i>dicembre 2020, n. 198), deve procedersi, ai sensi dell'art. 144 c.g.c., alla</i>	
	<i>definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata</i>	
	<i>materia del contendere.</i>	
	Alla luce di quanto sopra esposto, anche a seguito delle richieste	
	formulate in giudizio dalle parti, questo Giudice ritiene che, ferme ed	
	impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti	
	nell'ambito della procedura prevista dagli articoli 145 e ss. c.g.c., deve	
	procedersi, ai sensi dell'art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con	
	pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.	
	Tenuto conto che della mancanza di contraddittorio nel presente	
	giudizio per resa del conto non vi è luogo a provvedere sulle spese.	
	PQM	
	La Corte dei conti	
	Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche	
	definitivamente pronunciando	
	- dichiara estinto il giudizio per la resa del conto in epigrafe, per cessata	
	materia del contendere nei termini di cui in motivazione.	
	Nulla per le spese.	
	Rimette gli atti al Magistrato relatore dei conti giudiziali.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2026.	
	4	

Il Giudice monocratico

(Giuseppe Vella)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 03.03.2026.

Il funzionario amministrativo

dottssa Milena Posanzini

(f.to digitalmente)